

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

69° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1983

Presidenza del Presidente BUZZI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Rinnovo del contributo a favore della Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista "Il Nuovo Cimento"» (1292-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE..... Pag. 814, 815
FAEDO (DC), relatore alla Commissione 814
FASSINO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 815

«Concessione di un contributo annuo all'Opera nazionale Montessori» (1553-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE..... 815, 816
SCHIANO (DC), relatore alla Commissione 816

«Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola e norme in materia di computo delle anzianità per le promozioni nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica» (1649-1719-B-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, di articoli di un disegno di legge approvato dal Senato in un testo risultante dalla unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei se-

natori Mazzoli ed altri, Buzzi ed altri, modificato, nella parte stralciata, dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE..... Pag. 804, 805, 806 e *passim*
CONTERNO DEGLI ABBATI (PCI) 805, 806, 808
FASSINO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 806, 808, 809
RUHL BONAZZOLA (PCI) 807
SCHIANO (DC), relatore alla Commissione . 804, 806
* 807 e *passim*
SPITELLA (DC) 808, 809

«Elevazione del contributo ordinario alla scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna» (2056)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE..... 811, 812, 813 e *passim*
BOMPIANI (DC), relatore alla Commissione . 811, 813
FASSINO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 813
ROCCAMONTE (PSDI) 813
RUHL BONAZZOLA (PCI) 813

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola e norme in materia di computo delle anzianità per le promozioni nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione».

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola e norme in materia di computo delle anzianità per le promozioni nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica» (1649-1719-B-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, di articoli di un disegno di legge approvato dal Senato in un testo risultante dalla unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri, Buzzi ed altri, modificato, nella parte stralciata, dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola e norme in materia di computo delle anzianità per le promozioni nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica», risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, di articoli di un disegno di legge approvato dal Senato in un testo risultante dalla unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei senatori Mazzoli, Schiano, Venturi, Spezia Bombardieri; Buzzi, Schiano, Conterno degli Abbati, Maravalle, D'Amico, Ferrara Nicola, Romei e Accili, modificato, nella parte stralciata, dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Schiano di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

SCHIANO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, credo che il mio compito debba partire da una rapida cronaca degli avvenimenti. Il 15 aprile dello scorso anno approvammo un disegno di legge in materia di interpretazione autentica ed integrazione delle norme relative alla partecipazione a concorsi direttivi. Il 25 maggio la Camera dei deputati approvò alcuni articoli di quel disegno di legge e ne stralciò altri. La prima

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola e norme in materia di computo delle anzianità per le promozioni nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione».

parte, cioè gli articoli approvati in quella sede, sono ormai legge dello Stato perchè, tornati successivamente a questo ramo del Parlamento, sono stati definitivamente approvati; la seconda parte, quella stralciata, ci arriva oggi a quasi un anno di distanza. Questa seconda parte comprende alcuni articoli sostanzialmente conformi o addirittura identici a ciò che decidemmo allora e soltanto un articolo è totalmente nuovo.

Quindi, il disegno di legge al nostro esame comprende gli articoli 1 e 2 che sostanzialmente corrispondono all'articolo 4 del disegno di legge che approvammo a suo tempo; l'articolo 3 che è in tutto analogo, salva la forma, a quello che noi approvammo come articolo 6; l'articolo 4 che è identico al nostro articolo 7, sia sostanzialmente che formalmente; l'articolo 5, che risponde sostanzialmente alle stesse esigenze cui si intendeva far fronte con il vecchio articolo 8, migliorandone il testo; l'articolo 6, che è sostanzialmente identico al precedente articolo 9; l'articolo 7 che è nuovo nella sostanza e che non riguarda i concorsi per il personale direttivo della scuola, ma il computo dell'anzianità per le promozioni nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Questo articolo 7 trova la sua giustificazione nel fatto che si è sviluppato un contenzioso fra l'interpretazione delle norme contenute negli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, interpretazione data a suo tempo sia dalla Corte dei conti che dalla Presidenza del Consiglio e coerentemente applicata in tutti questi anni per le promozioni degli impiegati e dei funzionari anche direttivi del Ministero della pubblica istruzione, ed una diversa interpretazione che, in sede di contenzioso su queste stesse norme, è emersa in conseguenza di una sentenza del TAR del Lazio. Questa sentenza mette in discussione una prassi ed una situazione già consolidate, mettendo in discussione tutto quanto è stato fatto in questi anni dalla Pubblica amministrazione con la convalida della Corte dei conti.

Si rende pertanto necessario tutelare la tranquillità dell'azione amministrativa attraverso la norma contenuta nell'articolo 7 del disegno di legge al nostro esame, l'unico arti-

colo — ripeto — che sia sostanzialmente nuovo rispetto alla materia che è stata già da noi esaminata.

Una preoccupazione fondamentale — i colleghi lo sanno perchè in colloqui informali ci siamo più volte intrattenuti su questo argomento — riguarda la possibilità che questo disegno di legge incida sull'applicazione pratica del provvedimento che ha come primo firmatario il senatore Papalia, che noi approvammo in questo ramo del Parlamento circa un mese fa e che oggi è all'esame della Commissione istruzione della Camera, nel senso di poterne ritardare l'applicazione. Sia per l'approfondimento che come relatore ho ritenuto di dover fare sulla materia, sia per le assicurazioni che ho avuto dagli uffici del Ministero, sono in grado di escludere il paventato ritardo: da questo punto di vista sono in grado di tranquillizzare me stesso ed i colleghi.

L'unica preoccupazione che potrebbe aversi nei confronti di questo disegno di legge non ha dunque motivo di essere, e mi pare che si possa tranquillamente invitare la Commissione ad approvarlo nel testo che ci è giunto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Schiano per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

CONTERNO DEGLI ABBATI. È abbastanza noto che abbiamo delle grosse riserve su questo disegno di legge in quanto questi articoli coincidono con quelli sui quali, la prima volta che abbiamo esaminato questa serie di norme, avevamo appunto già espresso molte riserve. Quindi, dichiaro sin da ora che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo testo.

Vorrei però aggiungere alcune considerazioni. Sull'articolo 4 del vecchio testo avevamo espresso preoccupazioni, in quanto sostenevamo che, se per i concorsi di posti a direttore didattico consideriamo valida la laurea in lingue e letterature straniere, bisogna fare un discorso complessivo sulla validità — come avviene attualmente — delle lauree che sono specifiche e professionalizzanti nei confronti delle funzioni di direttore didattico,

oppure si riconoscono valide tutte le lauree. Il riconoscimento della laurea in lingue e letterature straniere era stato appositamente chiesto per un certo numero di persone che erano state ammesse con riserva al concorso, tant'è vero che a proposito degli insegnanti in possesso di detta laurea l'articolo 4 del vecchio testo, diventato ora articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, specifica che hanno titolo per essere nominati nel corrispondente ruolo del personale direttivo coloro che si trovano in quella particolare situazione.

Per quanto riguarda gli articoli 4 e 5 del disegno di legge, che corrispondono agli articoli 7 e 8 del vecchio testo, si tratta di insegnanti ammessi anche in questo caso con riserva al concorso, alcuni dei quali hanno superato le prove scritte ed orali.

L'articolo 6, in particolare, prevede che le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano agli insegnanti che partecipano ai concorsi banditi ed in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge. Bisogna, a questo proposito, rilevare un problema che il sottosegretario Fassino conosce già perchè il senatore Schiano glielo ha posto parecchie volte: mentre noi discutevamo il disegno di legge con lentezza e ponderazione, ci sono stati dei concorsi la cui fase di espletamento si è chiusa. Questo significa che persone ammesse al concorso con riserva, come ad esempio quelle citate nell'articolo 4, cioè gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonchè gli insegnanti di ruolo di educazione fisica laureati, non possono più sfruttare questa possibilità una volta che il concorso si è chiuso, mentre, per quanto riguarda i laureati in lingue e letterature straniere, di cui parlavo poco fa, è detto con chiarezza che, se hanno superato il concorso, possono essere inseriti in ruolo. Probabilmente (ne abbiamo parlato tante volte con il relatore Schiano) ciò porterebbe all'esigenza di provvedere in qualche modo, perchè questa è obiettivamente una grossa ingiustizia.

L'articolo 1 è molto «premuroso» nei confronti dei laureati in lingue e letterature straniere, dando loro tutta una serie di garanzie: se confrontiamo questo articolo con l'articolo

7^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1983)

6, mi sembra che si debbano esprimere riserve sull'insieme del disegno di legge perchè è un insieme di «pasticcetti», cioè di norme diverse che si voleva fossero varate e quindi sono state inserite insieme nel primo provvedimento in approvazione. Questa sensazione ma la dà anche l'articolo 7, anche se capisco che, in seguito al contrasto con la sentenza del TAR, bisognava comunque arrivare ad una soluzione.

Però l'insieme di queste norme, ripeto, è eterogeneo e desta la nostra perplessità. Mi sembra che ci siano delle discriminazioni, forse inevitabili, ma certamente molto evidenti tra l'una categoria e l'altra.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCHIANO, relatore alla Commissione. Prendo atto della volontà di astensione del Gruppo comunista, dichiarata dalla collega Conterno Degli Abbati che ha confermato, peraltro, la posizione già assunta nella precedente votazione su questa materia.

Per quanto riguarda l'ultima osservazione della collega, non sono in grado di fugare ogni dubbio rispetto alle sue legittime preoccupazioni: per poter far ciò, come sarebbe anche mio desiderio, dovremmo modificare la formulazione dell'articolo 6 e dire che le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano anche ai concorsi già espletati e che il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a rivedere la posizione di coloro che abbiano partecipato a detti concorsi. A questo punto, però, si corre il rischio — anzi, a mio parere, sarebbe inevitabile — di incidere sull'applicazione della legge Papalia. È per questo che, pur essendo colto dallo stesso dubbio e dalla stessa preoccupazione della senatrice Conterno Degli Abbati, non mi sono sentito di proporre un emendamento in tal senso alla Commissione, così come non mi sento di proporre altri per i quali ho ricevuto — come sempre accade ai relatori — numerose sollecitazioni. Spero che la non applicabilità (derivante dal disposto dell'articolo 6) degli articoli 4 e 5 per coloro che partecipano ai concorsi in atto sia ridotta a casi sporadici.

Mi rendo conto dei problemi che solleva la collega, ma non mi sento di trarne la conseguenza di dover proporre un emendamento che rinvi il testo alla Camera dei deputati.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Intervengo telegraficamente per riconoscere l'obiettività di quanto esposto dalla senatrice Conterno Degli Abbati: eravamo anche noi andati alla ricerca di una soluzione ed effettivamente non l'abbiamo trovata. Penso che la causa di questa imprecisione della norma sia da attribuirsi al travaglio subito dal provvedimento nel suo iter. Vi sono, come diceva anche il relatore Schiano, alcune zone d'ombra: questa è una di esse e ci auguriamo che non debba espandersi troppo, altrimenti ci troveremo in una situazione antipatica e poco obiettiva.

Peraltro, c'è la necessità sia che il disegno di legge in questione non intralci la legge Papalia, sia che esso passi con una certa sollecitudine, visto il tempo trascorso. E dico questo anche riferendomi a quell'articolo 7 che può sembrare in contraddizione con i discorsi sull'urgenza; ma si trattava di risolvere un problema notevole che riguardava circa 1.000 dipendenti del Ministero, quindi era veramente necessario trovare il modo di risolvere una situazione generata dal contrasto tra Corte dei conti e TAR. Ecco le ragioni per le quali è stato introdotto questo articolo che spero la Commissione approvi in considerazione della situazione obiettivamente difficile per il Ministero.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Intervengo ancora brevemente per far conoscere alla Commissione le decisioni cui siamo giunti come Gruppo nel corso della discussione.

Siamo tutti a conoscenza del fatto che l'VIII Commissione permanente della Camera dei deputati in questo periodo non ha grossi impegni.

PRESIDENTE. C'è l'esame del disegno di legge concernente le modifiche alla disciplina delle docenze universitarie.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Sì, ma deve ancora iniziare. Abbiamo spesso

7^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1983)

sperimentato come modifiche apportate in questa sede vengano approvate velocissimamente dalla Camera dei deputati, se vi è la volontà di farlo. Sappiamo tutti che vi è necessità di approvare urgentemente il disegno di legge al nostro esame, ma se il ritardo è di una settimana (e può essere anche meno) non cambia nulla. Pertanto, ci riserviamo di presentare, come ci sembra fosse stato anche nelle intenzioni del relatore, un emendamento all'articolo 6 tendente ad applicare le norme degli articoli 4 e 5, oltre che agli insegnanti partecipanti ai concorsi banditi ed in fase di espletamento (può darsi che ve ne siano ancora in fase di espletamento, non lo so), anche agli insegnanti che abbiano superato le prove scritte e orali.

Siamo intenzionati a presentare questo emendamento per tentare di eliminare le predette discriminazioni, raccomandando, nel caso di una sua approvazione, ai colleghi dell'VIII Commissione permanente della Camera dei deputati di accogliere la proposta.

SCHIANO, relatore alla Commissione. Preciso che non sarebbe questo esattamente l'emendamento da me ipotizzato ma non proposto per le ragioni suesposte. L'emendamento avrebbe dovuto essere recuperato nello stesso testo della legge votata nel giugno scorso, indicando la necessità del riesame, da parte del Ministro della pubblica istruzione, della posizione di quei candidati che, avendo partecipato ai concorsi con i requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, abbiano superato le prove scritte ed orali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati negli articoli stralciati dal testo approvato dal Senato.

Do lettura dell'articolo 1, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Gli insegnanti in possesso della laurea in lingue e letterature straniere, ammessi con

riserva ai concorsi a posti di direttore didattico della scuola elementare espletati prima della entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano superato le prove di esame, hanno titolo per essere nominati nel corrispondente ruolo del personale direttivo.

RUHL BONAZZOLA. Come già anticipato dalla collega Conterno Degli Abbati, dichiaro l'astensione del Gruppo comunista dalla votazione di questo, come degli altri articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Le nomine di cui al precedente articolo 1 sono disposte con decorrenza dal 10 settembre 1983 nei posti disponibili dopo i trasferimenti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Sono valide le prove orali dei concorsi direttivi ai sensi dell'articolo 133, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni, già sostenute anche con presentazione della domanda dopo la scadenza dei termini e prima dello svolgimento delle prove concorsuali.

È approvato.

7^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1983)

L'articolo 4, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

All'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole da «nonchè gli insegnanti laureati» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti «nonchè gli insegnanti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano agli insegnanti che partecipano ai concorsi banditi e in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Signor Presidente, come ho poc'anzi preannunciato, presento un emendamento tendente ad inserire, dopo il primo comma dell'articolo 6, un comma dal seguente tenore:

«Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a rivedere la posizione di quei candidati che, trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, siano stati ammessi ai concorsi con riserva ed abbiano superato le prove scritte ed orali».

PRESIDENTE. Mi domando se questa norma è veramente necessaria e se non si

possa ottenere lo stesso scopo anche con una dichiarazione del Governo.

Inserimmo questa norma in un'altra occasione quasi a titolo cautelativo, in quanto si voleva evitare una possibile retroattività; si voleva dare un'indicazione alla Amministrazione nell'applicare una norma che andava a rivedere una situazione verificatasi nella fase dell'espletamento dei concorsi. Nell'articolo si parla di partecipanti ai concorsi banditi e in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della legge; nell'emendamento si parla dei candidati ammessi con riserva: ma questa riserva è ancora pendente?

CONTERNO DEGLI ABBATI. Quando i concorsi sono chiusi, credo che finisca tutto.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non sono tutti chiusi.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Allora ci sarebbe qualcuno che potrebbe avvalersi della norma e qualcun altro no.

SPITELLA. Peggio ancora.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Per agevolare l'esame del problema, comunico alcuni dati ufficiosi. In pratica abbiamo concluso definitivamente (e abbiamo già presentato i risultati alla Corte dei conti) i concorsi per i presidi delle scuole medie, mentre sono alla firma (sono notizie di una settimana fa) i decreti relativi ai presidi degli istituti tecnici. Non sono pronti soltanto quelli dei licei classici.

SCHIANO, relatore alla Commissione. La formula che avevo ipotizzato fu inserita nel disegno di legge che esaminammo nel giugno scorso allo scopo di garantire i candidati partecipanti ai concorsi pregressi che si fossero trovati nelle condizioni previste dalla legge di interpretazione autentica. Se non ricordo male — ma si possono ricercare i documenti della Commissione al riguardo — estendevano il «ripescaggio» ai candidati partecipanti ai concorsi espletati dopo l'entrata in vigore dei decreti delegati. Mi sem-

7^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1983)

bra che si dicesse: «Dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417...».

Lo scopo che ci anima in questo momento — e credo di interpretare anche il pensiero della collega Conterno Degli Abbati — non è certamente il ripescaggio di situazioni che risalgono al 1974, ma è di garantire i candidati che abbiano partecipato all'ultimo concorso. Sotto questo aspetto, l'articolo 6, così com'è, è ben congegnato, perchè vuole raggiungere esattamente tale scopo e non sorgerebbe alcun problema se, essendo passato parecchio tempo da quando esso fu approvato alla Camera dei deputati (si era in novembre ed oggi siamo in febbraio avanzato), non esistesse il dubbio che un concorso, quello riguardante i presidi di scuola media inferiore, debba considerarsi ormai «già espletato» e non più «in atto».

FASSINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le graduatorie sono già alla Corte dei conti.

SPITELLA. Si tratta di un problema politico; se il Governo ritira le graduatorie — naturalmente qualora la Corte dei conti lo consenta — il problema cambia.

PRESIDENTE. Se il Governo ritira le graduatorie, il concorso non si conclude.

SPITELLA. Bisogna vedere, ripeto, se il Governo ne ha l'intenzione e se è in condizioni di ritirarle, perchè la Corte dei conti potrebbe non essere d'accordo.

PRESIDENTE. Proporrei di sospendere brevemente i lavori per permettere agli onorevoli colleghi una pausa di riflessione.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,30 e sono ripresi alle ore 10,45.

PRESIDENTE. Do lettura della nuova formulazione dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 6 proposto dalla senatrice Conterno Degli Abbati:

«Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare la posizione di coloro i

quali, trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, abbiano superato le prove in concorsi banditi dopo il 1° gennaio 1979, ancorchè già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge».

SCHIANO, *relatore alla commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non ho ragioni per oppormi a questo emendamento anche se temo che il suo accoglimento possa ritardare l'iter del disegno di legge di iniziativa del senatore Papalia sull'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi a posti direttivi nelle scuole, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Comprendo infatti che esistono ragioni valide per il suo accoglimento. Ritengo pertanto opportuno rimettermi alle decisioni della Commissione.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, il Governo si associa alle valutazioni del relatore e si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, presentato dalla senatrice Conterno Degli Abbati.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 6 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 6.

Le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano agli insegnanti che partecipano ai concorsi banditi e in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare la posizione di coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, abbiano superato le prove in concorsi banditi dopo il 1° gennaio

7^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1983)

1979, ancorchè già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

Per le promozioni già effettuate nelle carriere direttive, di concetto ed esecutive dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, nel computo delle anzianità richieste per l'ammissione ai relativi scrutini sono comprese anche le anzianità conseguenti alle decorrenze giuridiche stabilite dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: «Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola e norme in materia di computo delle anzianità per le promozioni nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica».

Ai fini di una più precisa formulazione del titolo, propongo un emendamento di carattere formale tendente ad aggiungere alla fine,

dopo le parole: «amministrazione scolastica periferica», le altre: «del Ministero della pubblica istruzione».

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il titolo del disegno di legge che, nel testo emendato, risulta così formulato: «Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola e norme in materia di computo delle anzianità per le promozioni nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione».

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Prima di passare alla votazione finale, vorrei fare alcune brevi considerazioni. La storia di questo disegno di legge richiama tutti noi — senza voler fare la morale al termine di un'esperienza legislativa — alla considerazione di come questi provvedimenti, motivati da obiettive esigenze di equità, siano di per sé esposti a sviluppi imprevedibili, come nel caso specifico. Il provvedimento che stiamo per approvare aveva infatti in origine degli obiettivi ben individuati, ma nel corso dell'*iter* si è acquisito nuovo materiale e sono emerse nuove proposte.

Mi auguro, come auspicato anche dalla senatrice Conterno Degli Abbati, dal relatore e dal rappresentante del Governo, che tutti i Gruppi vogliano farsi parte diligente presso i colleghi dalla Camera dei deputati al fine di ottenere un sollecito esame di questo provvedimento, che è importante non solo in relazione al già citato disegno di legge di iniziativa del senatore Papalia, ma anche in relazione a tutta la complessa procedura di normalizzazione della situazione dei quadri dirigenti della scuola secondaria, che costituisce indubbiamente un problema di funzionalità nella scuola media inferiore e superiore.

Passiamo alla votazione finale. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel

suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

* * *

«Elevazione del contributo ordinario alla scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna» (2056)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Elevazione del contributo ordinario alla scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna».

Prego il senatore Bompiani di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BOMPIANI, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame tratta l'elevazione del contributo ordinario alla scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna. Credo sia utile una breve sintesi della storia di questa istituzione, anche per comprendere i motivi che — a buon diritto — giustificano la proposta dell'elevazione del contributo.

Questa scuola, istituita nell'anno 1962-63, svolge corsi annuali di perfezionamento in diritto sanitario, ricevendo un contributo annuo di 15 milioni del Ministero della sanità, concesso con legge 3 dicembre 1962, n. 1711. Il corso — unico del genere in Italia — ebbe subito un grande successo, non solo per la novità ma anche per l'ampiezza di concezione degli insegnamenti in varie materie, tanto da registrare una notevole affluenza di allievi. Fu infatti necessario organizzare due corsi contemporanei, uno a Bologna e un altro distaccato a Roma: il primo per gli allievi dell'Italia settentrionale e il secondo per gli allievi dell'Italia centrale e meridionale, con una media di partecipazioni di 140-150 allievi nell'Italia settentrionale e di 60-70 allievi nell'Italia centrale e meridionale.

In conseguenza della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale — la legge 23 dicembre 1968, n. 833 — al corso annuale è

subentrata, con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1979, n. 544, la scuola di perfezionamento in diritto sanitario di durata biennale. Vorrei osservare per inciso che a tale proposito si porrà il problema se decidere una modificazione della denominazione di tale scuola, eventualmente trasformandola in «scuola di specializzazione», operandosi la trasformazione in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; tale problema tuttavia non è connesso con la concessione del contributo, e dovrà comunque essere messo a fuoco entro tre anni dalla data di emanazione del decreto sopra citato.

Nell'attuale ordinamento questa scuola ha, come dicevo, durata biennale; provvede per statuto all'insegnamento di ventisette materie di particolare rilevanza; organizza corsi speciali di varia durata, d'intesa con il Ministero della sanità (ed anche per questo si sottolinea l'utilità e la necessità del corso con sede a Roma, in quanto molti insegnamenti sono impartiti da funzionari dello stesso Ministero), ed opera d'accordo con le Regioni e con le unità sanitarie locali per approfondire la conoscenza di particolari argomenti di interesse giuridico-sanitario. Ha organizzato inoltre seminari e convegni nazionali, e funziona come centro di studi e di consulenza per il settore: infatti possiede una biblioteca specializzata di media portata, ed i docenti sono tutti altamente specializzati. Ricordo che nella storia dell'attività della scuola si annoverano tre importanti convegni nazionali: l'ultimo è stato quello sull'applicazione della riforma psichiatrica, che si è tenuto l'anno scorso qui a Roma con molto successo e di cui sono stati pubblicati gli atti. Sono, infine, in preparazione altri tre incontri di notevole rilevanza a livello nazionale.

I mezzi economici di cui può disporre la scuola non sono certamente sufficienti per il complesso delle attività: con 15 milioni si può portare avanti a malapena la gestione ordinaria. È vero che gli allievi pagano le tasse di iscrizione e di frequenza, ma tali entrate non riescono a coprire il bilancio della scuola. Proprio in dipendenza di questo fatto, nel 1980, nel momento in cui si mani-

festava la necessità di ampliare i servizi della scuola, si doveva sospendere il corso di Roma per mancanza di finanziamenti, corso che non è stato ancora possibile ripristinare.

Questo è uno dei problemi che sottopongo all'attenzione della Commissione, preannunciando fin d'ora un mio emendamento volto a far sì che il finanziamento di 50 milioni previsto dal disegno di legge in esame possa essere utilizzato anche per riattivare il corso di Roma. Questa esigenza è condivisa anche dal Ministero della sanità.

Dopo questi sommari richiami alla natura ed attività della scuola, passo ad esaminare il disegno di legge n. 2056. Esso riconosce nei fatti l'importanza della scuola e la necessità che vengano mantenuti adeguati finanziamenti da parte dello Stato. Infatti, l'articolo 1 prevede l'aumento a 50 milioni annui del contributo ordinario a favore dell'Università di Bologna. Nessun aggravio si verifica per la finanza dello Stato, perchè l'aumento stesso viene coperto attraverso uno storno dal capitolo di bilancio già inserito nella spesa del Ministero della sanità, cioè il «Fondo studi e ricerche» con il quale si collega molto bene l'attività della scuola: infatti essa svolge sicuramente attività di preparazione e formazione del personale, ma anche — come ho già ricordato — attività di ricerca; quindi, vi è anche una finalizzazione specifica e precisa in questo senso del contributo.

Sempre di più si è posta, come dicevo, la necessità di ripristinare la sezione di Roma, in parte per esigenze di organizzazione generale, ma anche per venire incontro alle richieste degli operatori sanitari dell'Italia meridionale. A mio parere, si rende quindi opportuno inserire nel testo del disegno di legge l'emendamento da me presentato come comma aggiuntivo all'articolo 1. Esso recita: «Il contributo è utilizzato dall'Università di Bologna anche per le esigenze didattiche e organizzative della sezione di Roma della scuola di perfezionamento in diritto sanitario».

Raccomanderei ai Commissari l'approvazione di questo emendamento, perchè lo ritengo necessario per potenziare una struttura universitaria che, grazie ad una esperienza ventennale, si è dimostrata in grado di formare e perfezionare il livello culturale del

personale dirigenziale, amministrativo e tecnico-giuridico delle unità sanitarie locali. Credo non ci siano dubbi sull'importanza — in generale — della politica di formazione del personale e colgo proprio questa occasione per sottolineare l'esigenza che tutti gli operatori giuridici, amministrativi e tecnici delle unità sanitarie locali siano in qualche modo formati a livello universitario. Ciò non dovrebbe avvenire solamente nell'unica scuola di diritto sanitario, ma anche nelle due scuole di economia sanitaria oggi funzionanti — le quali sono, però, gestite da università non statali, la Bocconi e la Cattolica di Milano — che svolgono attività molto utili ed importanti. A mio parere è necessario sostenere una politica di sviluppo di questo settore dell'istruzione specialistica anche presso altre università di Stato, mediante corsi di economia sanitaria e di diritto sanitario finalizzati alla preparazione degli amministratori per le unità sanitarie locali.

Sono convinto che se noi potessimo ottenere personale veramente qualificato a questo livello, e cioè a livello di specializzazione universitaria, e — scusate l'orribile espressione che però chiarisce bene il concetto — potessimo realizzare il «riciclaggio» degli apparati amministrativi delle unità sanitarie locali attraverso queste scuole, otterremmo certamente una «qualità» di amministrazione delle unità sanitarie locali superiore a quella attuale. Oggi si sollevano molte critiche da tanti settori della pubblica opinione sulla «competenza» degli amministratori.

In conclusione, raccomando alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge, che non risolve definitivamente i problemi del settore, ma sicuramente dà una boccata di ossigeno all'unica scuola esistente in questo campo. Il nostro voto ci consente anche di mostrare al Governo il nostro interesse affinché si sviluppi una più concreta politica di formazione del personale anche amministrativo-sanitario, esigenza nei confronti della quale esiste un preciso riferimento nella legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e nella bozza di piano sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Comunico che la 5^a Commissione permanente del Senato ha in-

7^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1983)

viato il proprio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione a condizione che si sostituisca il riferimento all'esercizio 1982 con il riferimento aggiornato all'esercizio 1983.

Anche la 1^a Commissione si è espressa favorevolmente a condizione di datare l'applicazione del contributo a partire dall'anno finanziario 1983.

La 12^a Commissione ha dato infine parere favorevole per quanto di competenza.

Ringrazio il senatore Bompiani per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

RUHL BONAZZOLA. Se ho ben capito, fino ad un certo momento esistevano due sezioni della scuola di perfezionamento in diritto sanitario, una bolognese e una romana; poi, quella romana ha dovuto soccombere per mancanza di fondi. È così?

BOMPIANI, relatore alla Commissione. Sì, è esattamente così.

RUHL BONAZZOLA. Mi domando, però, se questi 50 milioni saranno sufficienti per le necessità di entrambe le sezioni.

BOMPIANI, relatore alla Commissione. Ritengo di sì.

RUHL BONAZZOLA. C'è comunque il rischio che, dividendo il contributo, possa magari ottenersi un cattivo risultato.

ROCCAMONTE. Signor Presidente, intervengo brevemente per aggiungere, a quanto già così ampiamente esposto dal senatore Bompiani, che mi dichiaro favorevole alla approvazione del provvedimento perchè esso si prefigge di creare personale altamente qualificato; personale che, se fosse esistito già da prima, avrebbe certamente favorito un migliore funzionamento delle unità sanitarie locali. Il mio voto sarà, quindi, ampiamente favorevole all'approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOMPIANI, relatore alla Commissione. Vorrei innanzitutto ringraziare gli intervenuti per le loro osservazioni. Credo che la preoccupazione della senatrice Ruhl Bonazzola sia — in linea di principio — valida. D'altra parte, occorre considerare che si tratta di un «contributo» del Ministero, e che non tutta la gestione della scuola dipenderà dai 50 milioni erogati. E comunque, sembra che non sia possibile, da parte del Ministero, destinare una cifra maggiore, perchè è chiaro che il «Fondo studi e ricerche» deve coprire anche altre attività. È certamente una situazione di costrizione economica.

Credo però che, allorchè si otterrà la creazione di scuole ed istituti in questo campo o si attuerà una politica nazionale di formazione del personale, essendo nell'ambito del Fondo sanitario nazionale previsto proprio un capitolo di bilancio relativo al raggiungimento dell'obiettivo della formazione del personale sotto forma di azione finalizzata (unica per il 1982, mentre le altre iniziative sono state tutte ricomprese nei finanziamenti del Fondo sanitario nazionale destinati alla ripartizione regionale), allora si potrà anche rivedere la questione ed eventualmente dotare di fondi adeguati non solo questa scuola, ma doverosamente anche altre scuole che dovessero sorgere per il perfezionamento degli studi di diritto sanitario o di economia sanitaria. Mi auguro dunque che la presente sia solo una situazione transitoria, ma credo utile che venga recepita con questo disegno di legge l'esigenza di venire incontro alle necessità più urgenti della scuola stessa.

Debbo dire che il parere delle Commissioni di merito è così vincolante che si dovrà necessariamente riferire l'erogazione del contributo all'esercizio 1983. Questo, però, comporterà per un anno una grossa difficoltà di funzionamento della scuola il cui bilancio attualmente è in passivo. L'attività che potremmo definire culturale (non quella di insegnamento), di attivazione di convegni, di seminari, di studi e ricerche, certamente ne verrà transitoriamente a soffrire.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto così bene dal relatore.

7^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1983)

Condivido pienamente la sua tesi e, quindi, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1711, concesso all'Università di Bologna per il corso di perfezionamento in diritto sanitario, che ha mutato la propria denominazione in scuola di perfezionamento in diritto sanitario con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1979, n. 544, è elevato a lire 50 milioni a decorrere dall'esercizio 1982.

Aderendo al parere della 5^a Commissione presento un emendamento tendente a sostituire le parole: «dall'esercizio 1982» con le altre: «dall'esercizio 1983».

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire nell'articolo il seguente comma aggiuntivo: «Il contributo è utilizzato dall'Università di Bologna anche per le esigenze didattiche e organizzative della sezione di Roma della scuola di perfezionamento in diritto sanitario».

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 35 milioni per l'anno 1982, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 1112 dello stato di previsione della spesa del

Ministero della sanità per l'anno medesimo ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Anche a questo articolo, conformemente al parere della 5^a Commissione, presento un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: «per l'anno 1982» con le parole: «per l'anno 1983».

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

* * *

«Rinnovo del contributo a favore della Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista "Il Nuovo Cimento"» (1292-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Rinnovo del contributo a favore della Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista "Il Nuovo Cimento"», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Faedo, di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

FAEDO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la nostra Commissione ha già approvato in prima let-

7^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1983)

tura — il 4 marzo 1982 — questo disegno di legge tendente ad istituire un contributo annuo di 100 milioni a favore della rivista «Il Nuovo Cimento» ed in quella occasione è stata evidenziata l'importanza internazionale della rivista, che è la più aggiornata e valida pubblicazione scientifica italiana; oltretutto, attraverso questa rivista, l'Istituto di fisica riceve in cambio riviste straniere qualificate. Alla Camera, il provvedimento ha visto rallentato il proprio *iter* parlamentare, ma ora è tornato al nostro esame con una necessaria modifica, apportatavi dall'altro ramo del Parlamento, tendente a spostare il periodo di riferimento del contributo annuo al quinquennio 1983-87 da quello 1981-85. Si tratta dunque soltanto di una correzione formale che raccomando vivamente alla Commissione di approvare, perchè la rivista ha urgente bisogno dei finanziamenti.

Certo, sarebbe augurabile che questo contributo venisse dato ordinariamente, con i fondi del Ministero per i beni culturali destinati a riviste ed altre attività del genere, ma in mancanza di questo canale si deve ricorrere a mezzi straordinari, e l'urgenza dell'intervento giustifica l'approvazione di un apposito disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Faedo per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Esprimo parere favorevole in accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Per il quinquennio dal 1983 al 1987 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a favore della «Società italiana di fisica», con sede in Bologna.

Tale contributo sarà destinato alla pubblicazione della rivista «Il Nuovo Cimento».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1983 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrispondente anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato. Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

* * *

«Concessione di un contributo annuo all'Opera nazionale Montessori» (1553-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Concessione di un contributo annuo all'Opera nazionale Montessori», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

7^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1983)

Prego il senatore Schiano di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

SCHIANO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la mia relazione sarà molto semplice e breve. Il 3 febbraio 1982 approvammo in questa Commissione un disegno di legge con il quale si stabiliva di concedere all'Opera nazionale Montessori un contributo di 300 milioni annui a decorrere dal 1981. Questo stesso disegno di legge è stato esaminato dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 1983, ad un anno di distanza, ed è stato riconosciuto valido, utile ed opportuno anche da quel ramo del Parlamento. Le decorrenze economiche, evidentemente, sono state però spostate: non è più un contributo che decorre dall'esercizio finanziario 1981 ma è un contributo che dovrà decorrere dall'esercizio finanziario 1983; questo perchè le quote afferenti al 1981 e al 1982 sono venute meno soprattutto per i tagli alla spesa pubblica imposti dai vari provvedimenti che si sono susseguiti nello scorso anno.

Essendo stata la materia già dibattuta nei suoi aspetti sostanziali quando la esaminammo per la prima volta, mi limito ad invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Schiano per la sua esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Per il conseguimento dei fini istituzionali, è assegnato all'Opera nazionale Montessori, eretta in ente morale con regio decreto 8 agosto 1924, n. 1534, un contributo annuo di lire 300 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione, al quale tra-

smette annualmente una relazione sull'attività svolta.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato. Metto ai voti l'articolo 1 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 2.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1983 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrispondente anno finanziario, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla voce «Contributo all'Opera nazionale Montessori».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato. Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. CARLO GIANNUZZI